



STATUTO

CASSA EDILE PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DI PARMA E PROVINCIA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 1 COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, a decorrere dal 1° aprile 1963 è costituita in Parma la

"CASSA EDILE PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DI PARMA E PROVINCIA"

più brevemente "CASSA EDILE DI PARMA" (di seguito anche CE)

in applicazione dell'art. 62 del CCNL 24 luglio 1959 e dell'art. 1 del CCTS 9 luglio 1962, nonché dei successivi accordi territoriali del 19 giugno 1995 e del 24 luglio 2002.

Art. 2 SEDE, FUNZIONE E DURATA

La CE ha sede in Parma, Via Nobel 13/a.

La CE è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Parma dei contratti nazionali e degli accordi collettivi stipulati tra ANCE, CONFARTIGIANATO, CNA e le Federazioni nazionali FENEAL, FILCA, FILLEA, nonché degli accordi integrativi provinciali sottoscritti dalle stesse Organizzazioni territoriali firmatarie del presente Statuto, in forza del quale la CE realizza le funzioni e le prestazioni indicate a favore degli operai, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che esercitano, sotto qualsiasi forma giuridica, attività edili ed affini nel territorio di PARMA e Provincia.

I contratti e gli accordi nazionali e territoriali disciplinano l'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni della CE.

La durata della CE è indeterminata nel tempo. La CE non ha fini di lucro. Alla CE è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita della CE.

Art. 3 RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della CE spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della CE, è competente il Foro di Parma.

Il domicilio legale dei lavoratori è stabilito presso la sede della CE.



Art. 4 COMPITI

La CE, in applicazione della normativa contrattuale definita a livello nazionale dall'Ance, Confartigianato, CNA e dalle OO.SS. di categoria, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, nonché di quella definita a livello provinciale dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente statuto, ha il compito di riconoscere ai propri iscritti provvidenze di carattere economico, sociale, culturale e morale.

In specifico la CE:

- gestisce gli accantonamenti e le prestazioni previste dai contratti nazionali e dai contratti integrativi territoriali;
- applica, fermo restando l'unitarietà delle prestazioni e degli adempimenti, le direttive emanate dalla CNCE e dalla Commissione della Bilateralità;
- procede alla riscossione dei contributi che le disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva destinano al funzionamento del Centro Servizi Edili, del Comitato Paritetico Territoriale o di altri Istituti o Organi di volta in volta definiti dalla contrattazione stessa.
- svolge ogni altro compito a favore dei lavoratori e delle imprese affidatogli congiuntamente dalle parti firmatarie di cui all'art. 2 del presente statuto.

Art. 5 ISCRITTI

Sono iscritti alla CE, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti di lavoro sono regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le parti firmatarie di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 6 RAPPORTO D'ISCRIZIONE

L'iscrizione alla CE si realizza secondo le modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla CE le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi e gli oneri verso la CE derivanti dai contratti e dagli accordi stipulati dalle Parti sociali firmatarie del presente Statuto.

L'iscrizione del lavoratore alla CE cessa per:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri tra quelli indicati all'art. 2;
- b) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- c) morte dell'iscritto;
- d) cessazione dell'attività della CE.

L'iscrizione del datore di lavoro alla CE cessa per:

- a) chiusura definitiva dell'attività nella provincia di Parma;
- b) cessazione dell'attività della CE.



Art. 7 CONTRIBUTI

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori sono quelli stabiliti nei contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sottoscritti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento dei contributi posti a suo carico e di quelli trattenuti sulla retribuzione dei lavoratori. Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette, potranno essere adottati quei provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione della CE riterrà necessari, oltre a quelli previsti dalla legge, nel caso di mancato versamento della quota di contributo trattenuta ai lavoratori.

Art. 8 VERSAMENTI ALLA "CASSA"

Il versamento delle somme dovute alla CE dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti, per i titoli di cui al precedente art. 7 del presente Statuto, viene effettuato con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della CE.

Art. 9 ORGANI

Gli organi della CE sono:

- ilPresidente
- ilVicePresidente
- ilComitatodiPresidenza



- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un biennio; è fatta salva la facoltà di sostituzione prevista dall'art. 13.

Il Presidente ha la firma sociale. Spetta al Presidente di:

- rappresentare la CE di fronte ai terzi e stare in giudizio;

sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto, promuovere, sentito il Vice Presidente, la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;

- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere, di concerto con il Vice Presidente, sugli eventuali reclami presentati dagli iscritti.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dalle Associazioni imprenditoriali, tutte o parte delle sue funzioni.

Il Presidente della C.E. può delegare ad altri la firma dei DURC pur rimanendo, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, l'unico responsabile dell'atto emesso sul quale verrà comunque posto il suo nominativo.

L'atto di delega dovrà essere depositato in Cassa Edile.

Art. 11 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della CE dura in carica un biennio; è fatta salva la facoltà di sostituzione prevista dall'art. 13.

Spetta al Vice Presidente di:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;



-decidere, di concerto con il Presidente, sugli eventuali reclami degli iscritti.

Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento può delegare per iscritto altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

Art. 12 COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente. La durata dell'incarico è biennale.

Uno fra i componenti nominati dall'Unione Parmense degli Industriali (Sezione Costruttori Edili), su designazione della medesima, assumerà la funzione di Presidente.

Uno fra i componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, su designazione delle stesse, assumerà la funzione di Vicepresidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto, curare l'impiego dei fondi in conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, promuovere la convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione, curandone l'applicazione delle delibere; decidere sugli eventuali reclami degli iscritti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente.

Il Comitato di Presidenza relaziona quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione sulla tipologia degli investimenti effettuati ed eventualmente programmati.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la CE di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 14 componenti nominati pariteticamente, 7 designati dalle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro, di cui 4 dall'Unione Parmense degli Industriali (Sezione Costruttori Edili), 1 dal Gruppo delle Imprese Artigiane, 1 dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Parma, 1 dalla Confartigianato Apla di Parma e 7 dalle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, così come sopra composto, procede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, designati tra i propri rappresentanti in seno al Consiglio stesso, rispettivamente dall'Unione Parmense degli Industriali (Sezione Costruttori Edili) per il Presidente e dai Sindacati territoriali dei lavoratori, firmatari del presente Statuto, per il Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

E' facoltà delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio. I sostituti restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

E' compito del Consiglio di provvedere all'amministrazione e gestione della CE.

Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione di:

- gestire i contributi attribuiti alla CE dai contratti e/o accordi collettivi di lavoro di categoria;
- amministrare i fondi, le rendite e le somme accantonate da parte dei datori di lavoro esercenti attività edile e provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori, in conformità alle modalità ed alle norme esecutive stabilite;
- deliberare ed approvare i regolamenti interni della CE;
- provvedere in base al piano dei conti nazionale alla compilazione ed all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo della CE;

sottoporre la gestione a controllo contabile (ai sensi del Codice Civile) dal Collegio Sindacale e a certificazione il bilancio consuntivo da parte di società di revisione iscritte nello speciale ALBO CONSOB;





- nominare i legali per l'attività di recupero crediti nei confronti delle imprese morose;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della CE, sia tecnici che amministrativi, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi ed il pagamento delle somme accantonate agli interessati;
- istituire presso Banche, oppure presso l'amministrazione postale, depositi di c/c;
- curare e promuovere l'impiego dei fondi della CE a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga convenienti per il buon funzionamento della CE;
- approvare le assunzioni, i licenziamenti del personale della CE e fissarne il trattamento economico, in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Commissioni

Il Consiglio di Amministrazione della CE potrà istituire Commissioni Paritetiche con il compito di seguire particolari attività svolte o da svolgere dalla CE medesima.

Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Comitato di Presidenza mediante avviso scritto da recapitarsi (anche tramite fax e posta elettronica) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 24 ore, mediante avviso telegrafico.



Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, in caso di giustificata assenza od impedimento, può delegare per iscritto un altro componente che lo rappresenta ad ogni effetto e con ampi poteri. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione non può essere munito di più di una delega.

Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessario che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei suoi consiglieri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto ed eventualmente a quello del componente rappresentato.

Qualora non siano assunte all'unanimità le deliberazioni sono valide se adottate con almeno dieci voti favorevoli.

Le deliberazioni adottate in assenza del Presidente e del Vice Presidente sono nulle, a meno che gli stessi non si siano avvalsi della facoltà di delega dei propri poteri di cui agli articoli 10 e 11.

Copia del verbale di riunione con le decisioni assunte dovrà essere consegnata, entro otto giorni, a tutti i Consiglieri e sarà oggetto di approvazione nel corso della riunione successiva.

Le delibere approvate vengono catalogate con numero progressivo e messe a disposizione dei consiglieri.

Art. 14 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della CE e dura in carica due anni.

E' composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali firmatarie.

Il terzo componente, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo dalle Parti firmatarie.

I componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti e nell'Albo dei Ragionieri contabili.



I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt.2397 e ss. del Codice Civile, in quanto applicabili e possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi provvedono al controllo periodico della contabilità della CE ed alla fine di ogni gestione riferiscono a mezzo di relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Gli emolumenti vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione

Art. 15 SOCIETA' DI REVISIONE

Alla fine di ogni esercizio il CdA provvede a predisporre il Bilancio consuntivo -riguardante e comprendente le singole gestioni della CE, riportando in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale secondo il piano dei conti nazionali. Il compito di certificazione del bilancio, è attribuito a Società di revisione iscritta allo specifico albo CONSOB e convenzionata con la CNCE. La società di revisione è nominata dal Consiglio di Amministrazione per un massimo di un biennio consecutivo.

Art. 16 PERSONALE DELLA "CASSA"

Gli uffici della CE sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione, ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati, dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della CE da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della CE;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo e preventivo della CE;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;



- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne cura la redazione dei verbali che sotto scrive unitamente al Presidente e al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della CE e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- f) è responsabile, fatto salvo quanto previsto al successivo punto g), della verifica dell'istruttoria da parte della Cassa Edile del DURC, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) può essere delegato alla firma del DURC da parte del Presidente purchè sia attribuito ad altro soggetto la responsabilità della verifica dell'istruttoria da parte della Cassa Edile.
- h) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della CE alle imprese ed ai lavoratori non iscritti;
- i) predispose gli atti per le azioni giudiziali nei confronti delle imprese morose in conformità alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- l) predispose elenchi e statistiche per le Organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, in base ai dati in possesso dell'ente, secondo le intese tra le parti.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere personale per il funzionamento degli uffici.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti di lavoro vigenti nel settore edile ed alle normative di legge.

L'eventuale trattamento economico e normativo integrativo per personale dell'Ente è stabilito dal Consiglio di amministrazione sentito il Direttore.

Art. 17 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della CE è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengono in proprietà della CE;
- b) dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

- c) dalle somme che per qualsiasi altro titolo entrano a far parte del patrimonio della CE.

I capitali amministrati dalla "Cassa" possono essere impiegati in titoli garantiti, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della "Cassa".

Art. 18
RENDITE

Le rendite della CE sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro, che da parte dei lavoratori, di cui all'art.6;
- b) dagli interessi attivi maturati sui propri conti correnti bancari e sui titoli;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) dalle maggiorazioni contributive versate sul fondo assistenze;
- e) dalle somme incassate derivanti da lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere da atti di liberalità aventi lo scopo di immediata erogazione ovvero da sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della CE.



Art. 19
PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la CE fa fronte con le entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, devono essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, etc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 20
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della CE iniziano con il 1° ottobre e terminano con il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione

del bilancio consuntivo riguardante le singole gestioni della CE, con l'indicazione per ognuna di esse, delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detto bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il bilancio stesso deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale, che dovrà provvedere a redigere apposita relazione scritta.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere inviato alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto, accompagnato dalla relazione del Presidente della CE e da quella del Collegio Sindacale, corredato dalle schede statistiche.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficientemente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 21 LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della CE è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della CE.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la CE cessi da ogni attività per disposizioni di legge e qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dalle Organizzazioni datoriali e tre dai Sindacati territoriali dei lavoratori edili, in misura paritetica fra loro. Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Parma.

In caso di liquidazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della CE ad altra Organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente Statuto, determinano, all'atto della messa in liquidazione della CE i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 22
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente Statuto.

Art. 23
NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Art. 22
VALIDITA'

Le modifiche del presente statuto entrano in vigore a far tempo dalla data del 1° luglio 2009.

